



STATUTO



Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"CONTRADA DI SANTA MARIA IN VADO A.P.S."** con sede in Ferrara, Via Borgovado, 3; operante senza fini di lucro.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'eventuale trasferimento della sede sociale, se nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Funzioni e scopo

L'Associazione **CONTRADA DI SANTA MARIA IN VADO A.P.S.** persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 - lettera i - del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a (lettera "i" del D. Lgs. 117/2017, art. 5):

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Scopo dell'Associazione è in particolare:

- partecipare, insieme alle altre Contrade, al Palio di Ferrara e a tutte le manifestazioni ad esso collegate. La contraddistinguono i colori viola e giallo e l'impresa estense dell'Unicorno (possono essere affiancati anche gli antichi colori rosso e argento), i confini del proprio territorio sono delimitati da Corso della Giovecca, lato numerazione pari, Corso Martiri della Libertà, lato numerazione dispari, Corso Porta Reno, lato numerazione dispari, Piazza del Travaglio, Via dei Baluardi, Viale Alfonso I d'Este, Piazzale Medaglie d'Oro, lato numerazione pari;
- promuovere la conoscenza e l'insegnamento dell'arte della bandiera, del tamburo storico e della chiarina, della danza antica e del teatro, della sartoria e della cucina rinascimentale, dell'arco storico e della scherma antica;
- promuovere la conoscenza della storia e della tradizione della Città di Ferrara e dei suoi monumenti;
- favorire, gestire e realizzare attività, opere, iniziative nel campo specifico del tempo libero, del turismo sociale, dell'aggregazione giovanile, della promozione storica, sportiva, dello sport in genere, dell'arte, della cultura popolare e musicale;
- svolgere attività di gestione e conduzione di impianti ed immobili, anche storici;

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- gare ed esibizioni di sbandieratori e musicisti, rassegne di danza, teatro e musica antica, tornei di tiro con l'arco storico e scherma antica;
- animazioni di feste e rievocazioni storiche dell'epoca degli Estensi, anche con somministrazioni di cibi e bevande;
- incontri, convegni, dibattiti, attività di studio e formazione, concerti musicali in genere, produzioni multimediali, iniziative editoriali e pubblicitarie che rientrino nelle finalità istituzionali;
- affiliarsi, stabilire rapporti ed accordi con associazioni di promozione sociale o sportiva, federazioni, enti nazionali e stranieri che perseguano le medesime finalità e, altresì, aderire direttamente o per mezzo dei propri rappresentanti od organismi ad istituzioni ed associazioni nazionali ed internazionali;
- costituire sedi rappresentative e luoghi di aggregazione nel territorio della Contrada;
- collaborare con organismi pubblici, privati ed enti locali alla realizzazione dei fini statutari;

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto, nei criteri e limiti definiti dal D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19.5.2021 e secondo l'individuazione di predette attività con delibera dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione CONTRADA DI SANTA MARIA IN VADO A.P.S., nel corso della sua vita, non potrà distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 3 - Funzionamento

L'attività istituzionale di cui all'art. 2 del presente statuto, o quelle direttamente connesse ed il regolare funzionamento delle strutture, dovranno essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere garantiti esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute; in caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche.

Art. 4 - Il Patrimonio - i mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche e finanziarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- le quote associative annuali, nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;



- contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti e/o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale occasionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- donazioni, eredità e legati;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 5 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della Contrada, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i Regolamenti.

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), è subordinata alla presentazione allo stesso organo, presso la sede della Contrada, di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) è tenuto a rilasciarne opportuna ricevuta.

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve sempre essere motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che verrà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salvo le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Art. 6 - Quota associativa.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale, relativa all'anno solare in corso, nella misura stabilita dall'Assemblea. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea. Il termine per il versamento della quota annuale coincide con la data di svolgimento delle Corse al Palio dell'anno in corso. In caso di non svolgimento delle suddette corse, il termine viene fissato di prassi all'ultima domenica del mese di maggio, salvo diversa deliberazione assembleare.

Decorso tale termine si dovrà presentare domanda di iscrizione quale nuovo socio.

La quota non è trasmissibile e non rivalutabile.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Nel caso di associati minorenni, gli stessi possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore inviandone espressa richiesta all'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) che è tenuto a rispondere entro 30 (trenta) giorni. Il diritto di accesso è esercitato tramite presa visione dei documenti presso la sede sociale o invio delle copie di documenti al richiedente.

I soci volontari, nella definizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art. 8 - Decadenza dei soci.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa il mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Si verifica quando l'associato presenta formale dichiarazione all'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo). Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia rappresentata almeno tre mesi prima. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo). In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sulla esclusione, l'associato ha facoltà di fare un ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata, tale ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro Soci a seguito della delibera assembleare che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul Libro dei Soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- l'Organo di Amministrazione, detto Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Segretario.

Se nominati:

- Il Revisore Unico dei Conti.
- L'Organo di Controllo.



L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dei soci all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Essa è l'organo sovrano della Contrada e, all'attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo). All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea riunita in sessione ordinaria:

- Approva il rendiconto economico/finanziario ed il bilancio preventivo entro i quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, ovvero sei mesi qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano.
- Delibera sugli indirizzi dell'attività annuale e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino

nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale su proposta dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).
- Nomina per elezione a scrutinio segreto e con due distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione ed i componenti dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).
- Nomina, se eventualmente previsto, il Revisore dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.
- Nomina, se eventualmente previsto, i componenti dell'Organo di Controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo.
- Si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione.
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea riunita in sessione straordinaria:

- Delibera le modifiche statutarie, delibera sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
- Nomina il liquidatore o i liquidatori.

Art. 12 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione può essere richiesta, con un espresso ordine del giorno, da un decimo degli associati, o da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo e in queste ipotesi, il Presidente è tenuto alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero sei mesi qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano, per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario e del bilancio preventivo.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con un minimo di 14 giorni liberi prima della data fissata, mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile, nella sede della Contrada e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma. In casi di particolare e motivata urgenza i giorni liberi possono essere ridotti a cinque.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente il 50% + 1 (più uno) degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario di convocazione.



Art. 14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea fra gli associati nell'ambito dei componenti dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari ed ha l'obbligo di convocare, entro un mese, l'Assemblea dei soci per la nuova nomina.

Art. 15 - L'Organo di Amministrazione: Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (l'Organo di Amministrazione) composto da un minimo di sette soci consiglieri (compreso il Presidente) fino ad un massimo di quindici soci consiglieri (compreso il Presidente).

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati, la durata dell'incarico è di anni due ed i membri sono rieleggibili. Possono ricoprire il ruolo di Consiglieri i soli soci maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote associative.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante lettera, mail o telegramma dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, da inviare a ciascun componente almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione; nei casi di particolare urgenza i giorni sono ridotti a tre. In difetto di tale formalità il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta. La riunione è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, che in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, o in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della riunione. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo attua le finalità previste dallo Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea con i seguenti poteri:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
3. predispone il bilancio Preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei soci;
4. delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento delle stesse;
5. respinge le domande di ammissione di nuovi soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
6. valuta e propone all'Assemblea l'importo delle quote associative;

7. cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci;
8. fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
9. redige eventuali regolamenti interni e le loro variazioni, relativamente all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
10. adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
11. promuove e approva la costituzione di gruppi di lavoro che siano utili per la gestione dell'attività dell'Associazione.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente della Contrada (eletto direttamente dall'Assemblea generale)
- il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso)
- il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso)
- i Consiglieri, che nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso ricoprono le seguenti cariche:
 - Consigliere - con funzione di Capo Contrada
 - Consigliere - con funzione di Maestro di Campo
 - Consigliere - con funzione di Economo
 - Consigliere - con funzione di responsabile Musici
 - Consigliere - con funzione di responsabile Sbandieratori
 - Consigliere - con funzione di responsabile dei Figuranti
 - Consigliere - con funzione di responsabile Gruppo Danza
 - Consigliere - con funzione di responsabile dei Costumi
 - N. 2 Consiglieri - con funzione di responsabili dei Campioni
 - N. 2 Consiglieri - rappresentanti della Contrada in seno all'Assemblea generale dei soci dell'Ente Palio (detta anche Consiglio Superiore).

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei Consiglieri decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo fosse nell'impossibilità ripetuta di esercitare le proprie funzioni per più di tre riunioni consecutive, il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice-presidente, dovrà convocare entro un mese l'Assemblea dei soci per ottenere autorizzazione ad opportuni provvedimenti in merito.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo siano validamente svolte per videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti relativi all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il segretario, onde si possa procedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 16 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) tra i propri componenti. La durata dell'incarico è commisurata alla durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza.

Cura la riscossione delle quote associative e ne cura la contabilità.

E' responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici dedicati e della conservazione dei documenti.

Svolge direttamente le funzioni di segretario di tutti gli organi collegiali e partecipa alle loro riunioni.

Art. 17 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'Assemblea dei Soci, anche tra non associati, resta in carica per la durata dell'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo) ed è rieleggibile. Ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione della Associazione, la corrispondenza del Rendiconto alle scritture contabili, vigila sul rispetto dello Statuto, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto, predispone la propria Relazione annuale sul Rendiconto consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul Preventivo che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 18 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, se nominato nei casi previsti dal D. Lgs. 117/2017, è costituito da tre componenti e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Può essere organo monocratico; resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) ed è rieleggibile.

I componenti dell'Organo di Controllo non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il rendiconto sociale sia redatto in conformità alle norme di Legge. Il rendiconto sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 19 - Decadenza degli organi associativi

I componenti degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicino più attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei soci, sentito il componente per la quale è proposta.

Le dimissioni o la revoca dei consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 20 - Obblighi di comunicazione e caratteristiche delle cariche sociali.

La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate agli associati, al Revisore Unico, se nominato, all'Organo di Controllo, se nominato, nelle modalità previste dalle normative vigenti. Tutte le cariche ricoperte sono gratuite.

Art. 21 - Il Rendiconto.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, il Rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso, il Preventivo per l'anno successivo e la Relazione accompagnatoria predisposta dal Revisore Unico, se nominato.

Il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto economico-finanziario consuntivo e il Preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, avrà accesso a detta documentazione.

Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della Contrada, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Il Rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione.

I Rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

L'eventuale residuo attivo sarà utilizzato per l'attività sociale, per l'acquisto di nuovi impianti e attrezzature, per iniziative di carattere culturale e solidaristico. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti ed a fondo di riserva.

Art. 22 - Devoluzione del Patrimonio.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni, mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.



CONTRADA DI SANTA MARIA IN VADO

Sede Legale: Via Borgovado, n. 3 – 44121 FERRARA

COD. FISC. e PART. IVA: 01039760382

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 18 NOVEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di NOVEMBRE alle ore 21.30, presso Casa di Stella de' Tolomei, detta dell'Assassino, in Ferrara, Via Cammello n. 13-15, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione "CONTRADA DI SANTA MARIA IN VADO", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica Statuto per adeguamento alla normativa vigente sul Terzo Settore – D.Lgs n. 117/2017 e modifiche successive.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale il Presidente dell'Associazione Signor Giovanni Bellini, il quale constatato che sono presenti, in proprio o per delega, un numero di soci pari o superiore ai 2/3 degli iscritti aventi diritto di voto, così come previsto dall'articolo 8 dello Statuto Sociale per la regolare costituzione dell'Assemblea Straordinaria, chiama a fungere da Segretario la Signora Laura Palara ed apre la seduta.

Prende la parola il Presidente, il quale dà lettura della bozza di nuovo Statuto Sociale, modificato per adeguarsi al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, ne legge gli articoli e ne illustra le caratteristiche e infine ne propone all'Assemblea Straordinaria l'approvazione.

L'Assemblea Straordinaria, dopo che il Presidente stesso ha fornito tutte le

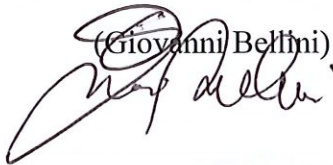
delucidazioni richiestegli dai soci sui vari articoli e dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

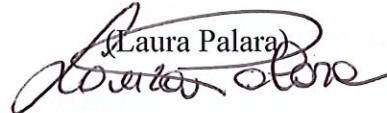
di APPROVARE le modifiche statutarie proposte per adeguarsi al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, adottando il nuovo Statuto Sociale, formato di n. 24 articoli.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea Straordinaria alle ore 22.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene firmato come segue:

IL PRESIDENTE

(Giovanni Bellini)


IL SEGRETARIO

(Laura Palara)


AGENZIA delle ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA

Atto Registrato N. 3017 al N° 2 Sr. 3
Liquidati euro

15 DIC. 2022

(200,00 euro)
*Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

il Direttore



3	3017	15/12/2022	0,00	TG522L003017000QH
			200,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TG5

